

ART. _____

(Dichiarazione di emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di sopperire alla carenza di lavoratori nei settori dell'agricoltura, **dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura**, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del Covid 19, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni che **intendano concludere un contratto di lavoro subordinato nei suddetti settori economici, a tempo determinato** con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale in **condizioni di irregolarità**, possono presentare apposita **istanza** allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
2. Nell'istanza di cui al comma 1 **è indicata la durata del contratto di lavoro, non superiore ad un anno**, e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. **Il permesso di soggiorno, conseguente all'esito favorevole del procedimento di cui al comma 11, può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro. In caso di mancato rinnovo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.**
3. L'istanza è presentata dal**2020** al**2020** con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del proponente datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro.
4. L'istanza è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma ~~4~~**3**...del presente articolo, di un contributo forfettario di euro a carico del proponente datore per ciascun lavoratore per la quale ha formulato la proposta di contratto di lavoro, per gli oneri connessi all'espletamento della procedura e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle more della definizione del procedimento di cui al comma 11.
5. Costituisce causa di rigetto dell'istanza la condanna del proponente datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
 - a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, **nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;**

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Costituisce altresì causa di rigetto dell'istanza la mancata sottoscrizione, da parte del proponente datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

7. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

8. L'istanza di cui al comma 1 determina l'inefficacia della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato già presentata, per il medesimo cittadino straniero, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

10. La sospensione di cui al comma 9 cessa nel caso **in cui non venga presentata l'istanza di cui al comma 1**, si proceda al rigetto della dichiarazione ovvero all'archiviazione del procedimento, ivi compresa l'ipotesi di cui al comma 12.

11. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfettario di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

12. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 7. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 11 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

13. Nei casi in cui l'istanza sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al proponente datore di lavoro, al lavoratore è rilasciato un permesso di soggiorno non prorogabile per attesa occupazione di durata non superiore al 30 settembre 2020; l'eventuale successiva assunzione dà titolo ad un permesso di soggiorno temporaneo, con validità pari alla durata del contratto di lavoro e comunque non successiva al 31 dicembre 2020.

14. Nell'ipotesi prevista dal comma 13, il proponente datore di lavoro resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 4.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 4.

17. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a milioni di euro per l'anno 2020, a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per l'anno 2022 e a milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede